

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1801} —

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DEL MESE

Presentata il 6 giugno 1984

Riforma degli istituti superiori di educazione fisica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 febbraio 1958, n. 88, agli Istituti superiori di educazione fisica (ISEF) spetta il compito di promuovere il progresso delle scienze applicate all'educazione fisica, e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e agli impieghi tecnici nel campo sportivo. Pertanto i predetti istituti vengono definiti di grado universitario, con personalità giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare in conformità alle leggi sulla istruzione superiore. Essi svolgono corsi triennali di insegnamento finalizzati al conseguimento del diploma universitario di educazione fisica cui vengono ammessi studenti, che abbiano superato un appo-

sito concorso, per un numero determinato annualmente dal Ministro della pubblica istruzione.

Rispetto alla normativa precedente la legge n. 88 determinò una svolta positiva, poiché gli studi sull'educazione fisica vennero portati a livello universitario. A distanza di oltre trentacinque anni dall'entrata in vigore della legge stessa, tuttavia, ne vengono ormai in evidenza tutte le insufficienze e lacune in massima parte determinate dalla evoluzione della legislazione propria del settore.

È quindi maturata vivamente l'esigenza di una riforma, che ha visto numerosi tentativi purtroppo non approdati a buon fine. Non è il caso di ricordare il lungo elenco di progetti predisposti in argomento, qualche volta oggetto di conferenze nazionali che sono serviti da cassa di riso-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nanza certamente lodevole. Essi, peraltro, non sono approdati a buon fine, dato che non hanno mai risolto i nodi fondamentali, tentando qualche volta una ibrida collocazione nel contesto universitario, soluzione questa che, anziché dirimere controversie più gravi le ha delineate, sicché il provvedimento di riforma, da più parti auspicato, è finito in un vicolo cieco, da cui è diventato pressoché impossibile districarlo.

Abbiamo pertanto ritenuto doveroso, a questo punto, assumere l'iniziativa, predisponendo apposito provvedimento che — occorre rimarcarlo — si avvale di tutte le esperienze positive fin qui maturate, anche a livello dei progetti legislativi sopra ricordati.

La presente proposta di legge si fonda sostanzialmente su un precedente disegno di legge d'iniziativa governativa predisposto dal Ministro della pubblica istruzione Bodrato, recependone le istanze fondamentali, prima fra tutte quella relativa all'istituzione della laurea in educazione fisica e alla specificazione, per livelli e settori, dei titoli rilasciati dall'ISEF.

Mentre, tuttavia, lo schema governativo prevedeva la soppressione dell'ISEF come istituzione autonoma e il suo inglobamento nell'Università sotto forma di articolazione interna equivalente presso a poco a un dipartimento, il presente schema prevede la conservazione della piena autonomia dell'ISEF.

Tale orientamento preferenziale è confortato da diverse considerazioni. Innanzitutto è da far presente che la dissoluzione dell'ISEF in una più vasta struttura universitaria non appare essenziale rispetto ai fini che si intendono perseguire; è anzi da presumere che a tali finalità possono meglio rispondere istituzioni specializzate che hanno ormai consolidato le proprie strutture e acquisito un patrimonio di esperienza più che ventennale. È da rilevare, a tal proposito, che in diverse città si verifica normalmente la compresenza di più istituzioni universitarie, soprattutto a carattere specialistico (politecnici, istituti di magistero, eccetera) senza

che tale situazione abbia mai dato luogo a rilievi o a proposte di unificazione. Anzi, è ora in atto una tendenza al decentramento, al fine di decongestionare le Università più affollate, tendenza rispetto alla quale l'accorpamento dell'ISEF si presenta in netto contrasto.

L'efficienza dei vari insegnamenti non può inoltre che giovare della presenza di un organico di docenti proprio dell'ISEF (condizione esclusa per definizione dall'accorpamento dell'ISEF nell'Università) piuttosto che dell'utilizzazione di docenti di diverse facoltà, soluzione che comunque non è incompatibile con l'autonomia dell'ISEF ed è consentita dal vigente ordinamento universitario sotto varie forme, anche tra diverse università.

Gli istituti superiori di educazione fisica assumono la denominazione di Istituti universitari per l'educazione fisica e sportiva.

Essi hanno il fine di promuovere il progresso delle scienze attinenti all'educazione fisica e allo sport, e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento e alla ricerca scientifica o all'esercizio degli uffici e delle professioni che richiedono conoscenze specifiche attinenti all'educazione fisica e allo sport.

Gli Istituti per l'educazione fisica e sportiva comprendono corsi di laurea in educazione fisica e sport distinti per indirizzi.

Al termine dei predetti corsi di studi vengono rilasciati, rispettivamente, la laurea in educazione fisica e sport e il diploma di educazione fisica e sport con l'indicazione del relativo indirizzo.

Apposite norme, infine, sono relative alla programmazione degli accessi, nonché all'organizzazione didattica e amministrativa degli istituti. Viene precisato, a tal proposito, che gli Istituti per l'educazione fisica e sport hanno autonomia finanziaria, contabile e amministrativa. Norme transitorie, da ultimo, assicurano il graduale passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Il presente provvedimento non presume, certo, di dare una soluzione « miracolosa » ai problemi dell'educazione fisica.

Essi vanno visti nel grado delle iniziative di riforma, tra cui quella della scuola secondaria superiore. Costituisce, però, un punto fermo da cui non si può prescindere, se si vuole avviare un attento processo di revisione di una normativa che ormai ha fatto il suo tempo.

Per quanto concerne la parte finanziaria, si fa presente che il provvedimento non comporta alcun aggravio di spesa, per cui agli oneri conseguenti si può far fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Al solo scopo conoscitivo si forniscono i dati relativi al personale docente e non docente che opera negli ISEF a conferma dell'inesistenza di spesa per l'attuazione della presente legge.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Torino	Milano Cattolica	Milano Lombardia	Firenze	Bologna	L'Aquila	Perugia	Urbino	Napoli	Palermo	
Ordinari	6	1	5	6	27	—	2	6	2	8	GRUPPO scientifico- culturale
Associati	4	1	2	1		1	1	3	2	—	
Ricercatori	—	4	1	1		—	1	—	—	—	
— Assistenti universitari	—	—	—	—		1	—	—	—	—	
— Incaricati	—	3	3	—	—	3	4	5	4	—	
— Contrattisti	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
— Insegnanti scuola media inferiore o superiore	2	7	—	2	36	7	5	2	4	7	
— Presidi, ecc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
— Altri enti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
— Liberi professionisti	3	14	6	6	30	10	10	6	8	—	
— Pensionati, ecc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Totale	15	30	17	16	95	21	23	22	20	15	
— Insegnanti scuola media inferiore o superiore	45	24	38	21	165	21	33	37	57	70	GRUPPO Tecnico- addestrativo
— Presidi, ecc.	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	
— Altri enti	1	—	9	2	3	—	—	8	—	—	
— Pensionati, ecc.	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	
Totale	46	28	47	23	168	21	33	45	60	70	
Totale generale	61	58	64	39	263 **	42	56	67	80	85	
Dirigenti	1	Personale dell'università	—	—	1	—	—	1	1	—	Non docenti
Carriera direttiva	—		2	—	—	—	—	—	—	1	
Carriera di concetto	—		3	—	—	—	—	5 *	2	3	
Carriera esecutiva	—		4	—	—	—	—	3 *	12	3	
Carriera tecnica	—		—	—	—	—	—	—	1	—	
Carriera ausiliaria	—		—	—	—	—	—	8 *	10	8	
Funzionari (VIII)	—		—	1	1	1	1	—	—	—	
Collaboratori (VII)	2		—	1	2	3	—	4	—	—	
Assistenti (VI)	1		—	1	4	1	—	2	—	—	
Operatori (V)	—		—	2	—	3	—	—	—	—	
Agenti (IV)	2		—	6	2	4	2	3	—	—	
Bidelli (III)	3		—	1	3	—	—	—	—	—	
Uscieri (II)	—		—	1	1	—	—	—	—	—	
Totale	9		9	13	14	12	3	26	26	15	

* Personale non di ruolo.

** Comprensivo del personale di sedi staccate.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

(Finalità).

Gli Istituti superiori di educazione fisica assumono la denominazione di Istituti universitari per l'educazione fisica e sportiva.

Essi hanno il fine di promuovere il progresso delle scienze attinenti all'educazione fisica e allo sport e di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento e alla ricerca scientifica o all'esercizio degli uffici e delle professioni che richiedono conoscenze specifiche attinenti all'educazione fisica e allo sport.

Gli Istituti universitari per l'educazione fisica e sportiva hanno grado universitario e godono di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare; essi sono disciplinati, per quanto non previsto dalla presente legge, dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive integrazioni e modifiche, nonché dalle norme dei rispettivi statuti, e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 2.

(Istituzione).

L'istituzione di Istituti statali per l'educazione fisica e sportiva può essere disposta solo con legge; per quanto riguarda gli istituti pareggiati si provvede ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Gli statuti determinano gli insegnamenti tecnici nonché gli insegnamenti da con-

ferire per incarico o per contratto. Per gli Istituti pareggiati gli statuti determinano, altresì, i posti di ruolo del personale docente e non docente.

ART. 3.

(Corsi di studi).

Gli Istituti per l'educazione fisica e sportiva comprendono corsi di laurea in educazione fisica e sport e corsi di diploma in educazione fisica e sport distinti per indirizzi secondo quanto previsto nel successivo articolo 4.

Al termine dei predetti corsi di studi vengono rilasciati, rispettivamente, la laurea in educazione fisica e sport e il diploma di educazione fisica e sport con l'indicazione del relativo indirizzo.

I corsi di studio degli Istituti di educazione fisica e sport sono corsi ufficiali universitari.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla Tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti la laurea in educazione fisica e sport e il diploma in educazione fisica e sport. La Tabella II annessa al citato regio decreto è modificata nel senso che agli Istituti superiori di educazione fisica sono sostituiti gli Istituti universitari per l'educazione fisica e sportiva.

ART. 4.

(Indirizzi).

Il corso di diploma di educazione fisica e sportiva ha la durata di due anni ed è ordinato secondo l'indirizzo di operatori sportivi e del tempo libero.

I corsi di laurea in educazione fisica e sportiva hanno la durata di quattro anni e sono ordinati secondo i seguenti indirizzi:

a) didattico per l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) sportivo, per gli impieghi tecnici nel campo dello sport;

c) per la ginnastica differenziata e rieducativa.

ART. 5.

(Ordinamento didattico).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, è determinato l'ordinamento degli studi del corso di diploma e dei corsi di laurea con l'indicazione degli insegnamenti da svolgere ai fini del conseguimento del diploma e della laurea, con riferimento agli indirizzi di cui al precedente articolo 4, delle modalità di frequenza; degli esami di profitto e di diploma e di laurea.

Alle tabelle relative agli insegnamenti di ciascun corso di laurea o di diploma annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, vanno aggiunte, nell'ordine, la tabella relativa alla laurea in educazione fisica e sportiva e quella relativa al diploma in educazione fisica e sportiva.

ART. 6.

(Ammissione).

L'ammissione al primo anno, sia del corso di diploma sia dei corsi di laurea in educazione fisica e sportiva avviene mediante distinti concorsi per esami su numero di posti determinato ai sensi del successivo articolo 7. Possono essere ammessi ai concorsi per esami coloro i quali siano in possesso di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado valido, secondo le vigenti disposizioni, per l'immatricolazione ai corsi di studio universitari.

Gli esami comprendono una prova scritta di carattere scientifico-culturale ed una prova pratica di accertamento attitudinale. Le prove sono precedute da una

visita medica intesa ad accertare l'idoneità fisica del candidato allo svolgimento di attività di educazione fisica e sport.

Sono ammessi al primo anno di corso coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, sono utilmente collocati nella graduatoria di merito in base al punteggio complessivo della prova scritta, della prova attitudinale e della valutazione dei titoli.

I criteri per lo svolgimento della visita medica, per le prove dei concorsi sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale.

ART. 7.

(Programmazione degli accessi).

Il Ministro della pubblica istruzione determina ogni anno con proprio decreto il numero dei posti da mettere a concorso per le iscrizioni degli studenti al primo anno distintamente per i corsi di diploma e per i corsi di laurea, globalmente su tutto il territorio nazionale e per ciascuna istituzione universitaria tenuto conto delle capacità ricettive fatte presenti dai singoli istituti e in relazione alle indicazioni contenute nei piani di sviluppo delle Università di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con particolare riguardo ai prevedibili sbocchi professionali nei diversi settori.

Una quota del numero dei posti destinati ai corsi di laurea è riservata a coloro che sono in possesso del diploma per l'educazione fisica e sport di cui al precedente articolo 4. Il consiglio di corso di laurea determina a quale anno di corso va iscritto l'aspirante e quali esami debba superare per il conseguimento della laurea, tenuto conto del *curriculum* di studi seguito dall'aspirante stesso nel corso di diploma, e dell'indirizzo del corso di laurea per il quale chiede l'ammissione.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
E AMMINISTRATIVA

ART. 8.

(Direttore dell'Istituto).

Il direttore dell'Istituto è eletto dal consiglio di istituto tra i professori ordinari e straordinari, o, in mancanza, tra i professori associati di una delle discipline afferenti all'Istituto stesso ed è nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

Il direttore coordina e sovrintende all'attività dell'istituto, presiede il Consiglio dell'istituto e il consiglio di amministrazione, è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Istituto.

Il direttore dura in carica tre anni accademici e può essere confermato una sola volta.

ART. 9.

(Consiglio d'Istituto).

Il consiglio d'Istituto è costituito dai professori universitari che svolgono l'insegnamento nell'Istituto, dai ricercatori, da una rappresentanza di tre studenti dell'Istituto, da un rappresentante del personale non docente.

I rappresentanti degli studenti e del personale non docente durano in carica due anni, le relative elezioni si svolgono secondo le modalità previste per le elezioni nei Consigli di facoltà.

Il consiglio d'istituto ha il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'istituto, delibera i regolamenti interni; può proporre le modifiche dello statuto per la parte relativa all'Istituto; propone al Comitato direttivo l'attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto; formula la proposta al direttore circa la stipula

dei contratti di cui al successivo articolo 11.

Il Consiglio si articola in consiglio di corso di laurea e consiglio di diploma, dei quali fanno parte, rispettivamente, i docenti universitari e i professori e il personale a contratto di cui al successivo articolo 11, la cui attività è relativa al corso di laurea o di diploma. Ciascun consiglio, per la parte di rispettiva competenza, esercita le seguenti attribuzioni:

1) coordina le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento delle lauree e del diploma previsti nello statuto;

2) esamina e approva i piani di studio degli studenti ai fini del conseguimento della laurea o del diploma;

3) adotta nuove modalità didattiche, secondo le disposizioni previste per la sperimentazione didattica dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

4) esprime parere in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai corsi di laurea e di diploma interessati.

I consigli di corso di laurea e di diploma eleggono rispettivamente, nel proprio seno, un presidente scelto tra i professori ordinari o straordinari, e in mancanza tra i professori associati.

Il presidente del consiglio di corso di laurea e quello del consiglio di corso di diploma durano in carica tre anni accademici.

ART. 10.

(Consiglio di amministrazione).

Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal direttore dell'istituto che lo presiede;

b) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) dall'intendente di finanza;

e) da tre professori eletti dal consiglio d'istituto;

f) da un delegato di ciascuno degli enti che concorrono alle spese dell'istituto in misura pari a quelle previste per l'università.

Esercita le funzioni di segretario il direttore amministrativo.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica un triennio.

Il consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economica e finanziaria dell'istituto; delibera su proposta del consiglio d'istituto circa i mezzi da destinare alla ricerca; delibera sui bilanci di previsione e sui conti consuntivi; approva su proposta del consiglio d'istituto il bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'istituto stesso.

ART. 11.

(Attribuzioni degli insegnanti).

L'Istituto ha un proprio organico di docenti, secondo le previsioni dello statuto; alla copertura dei relativi posti si provvede secondo le norme vigenti per i docenti universitari. In caso di indisponibilità di professori di ruolo, per lo svolgimento degli insegnamenti dei corsi di laurea o di diploma si provvede mediante supplenze ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o, in caso di impossibilità, mediante contratti di diritto privato, a norma dell'articolo 116 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per lo svolgimento di attività di carattere tecnico-addestrativo connesse con insegnamenti ufficiali il direttore può stipulare contratti di diritto privato con personale esperto particolarmente qualificato.

I contratti di cui al precedente comma hanno durata quinquennale e non pos-

sono essere rinnovati per più di una volta alla stessa persona. I contratti stabiliscono anche le modalità di adempimento delle attività, nonché la misura del compenso, che non può essere in ogni caso superiore a quello spettante al ricercatore universitario confermato. Per quanto non diversamente disposto si applicano ai predetti contratti le disposizioni dell'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Allo svolgimento delle attività di cui al precedente secondo comma può provvedersi anche mediante comando di docenti di ruolo di educazione fisica, nei limiti di cui al precedente comma, o mediante utilizzazione di maestri dello sport diplomati dalla scuola centrale dello sport.

Il comando dei docenti di ruolo di educazione fisica è disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione su richiesta del direttore e previa designazione del consiglio dell'istituto.

ART. 12.

(Autonomia degli istituti universitari di educazione fisica e sport).

Gli istituti universitari per l'educazione fisica e sportiva hanno autonomia finanziaria, contabile e amministrativa e dispongono di personale tecnico ed amministrativo per il loro funzionamento.

Gli istituti provvedono al perseguimento dei propri fini:

a) con i contributi di funzionamento, per attrezzature e per la ricerca scientifica a carico del bilancio dello Stato;

b) con i contributi di enti e privati;

c) con proventi delle tasse e soprattasse non aventi natura erariale e di contributi corrisposti dagli studenti;

d) con i proventi dei diritti di segreteria, delle pubblicazioni e delle eventuali prestazioni d'opera che sotto qualsiasi titolo l'Istituto può eseguire o essere chiamato a compiere;

e) con l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili di cui l'Istituto ha l'uso;

f) con ogni altro provento o bene, secondo modalità previste nel regolamento di cui all'ultimo comma.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è emanato il regolamento tipo per la gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto, sulla base del regolamento tipo generale delle università di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 13.

(Graduale istituzione dei corsi di laurea o di diploma).

Con l'anno accademico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono istituiti gradualmente, a partire dal primo anno, i corsi di diploma e di laurea previsti dalla presente legge.

Agli studenti che all'atto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 5, sono iscritti ai corsi di studio previsti nel precedente ordinamento è garantito il completamento degli studi stessi. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale, procede, ove necessario, al progressivo adattamento dei corsi di studio che continuano a funzionare ad esaurimento secondo il precedente ordinamento.

ART. 14.

(Diplomi ISEF).

I diplomi conseguiti negli ISEF in conformità al precedente ordinamento, conservano il valore attribuito da tale ordinamento.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, determina i criteri con i quali coloro che

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sono in possesso dei diplomi di cui al precedente comma possono conseguire la laurea in educazione fisica e sport di cui alla presente legge.

ART. 15.

(Norma finale e transitoria).

Il personale non docente di ruolo e non di ruolo dell'Istituto statale di Roma e quello degli istituti pareggiati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nel ruolo corrispondente al ruolo statale dell'Università.

Il personale docente del gruppo tecnico addestrativo già in ruolo presso le scuole statali ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma o presso gli Istituti superiori di educazione fisica pareggiati da almeno cinque anni, è inquadrato a domanda in un ruolo transitorio ed è assegnato presso il suddetto ISEF di Roma e presso gli istituti pareggiati.

Il trattamento economico del personale inquadrato nel ruolo transitorio di cui al precedente comma è corrispondente a quello dei ricercatori confermati con cinque anni di anzianità.

Il servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria antecedentemente all'inquadramento nel ruolo transitorio è utile per intero ai fini della progressione economica.

Il personale docente che abbia prestato almeno cinque anni di servizio nell'ISEF di Roma o negli ISEF pareggiati è ammesso a partecipare a giudizi di idoneità, da bandire in unica tornata ai fini della nomina a professore associato negli ISEF, per insegnamenti ufficiali.

I giudizi vengono indetti ed espletati secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

I predetti docenti che hanno conseguito l'idoneità ottengono la nomina nel ruolo dei docenti universitari di prima fascia con decreto del Direttore dell'ISEF previa

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

delibera del Consiglio di facoltà, sentito il Consiglio universitario nazionale.

L'ordinamento degli studi di cui alla presente legge entra in vigore l'anno accademico successivo a quello in cui sarà stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica previsto nel primo comma del precedente articolo 5.

Per quanto non è previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla istruzione universitaria.